



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete

DETERMINA N. 1/16/DSD

**BANCA DI DATI DI TUTTE LE RETI DI ACCESSO AD INTERNET DI
PROPRIETÀ SIA PUBBLICA SIA PRIVATA ESISTENTI NEL TERRITORIO
NAZIONALE (ART. 6, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 23
DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE
N. 9 DEL 2014)**

II DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTO l’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante «*Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*», convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n.9 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*»;

VISTO il documento “*Strategia italiana per la banda ultralarga*” approvato il 3 marzo 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera n. 569/15/CONS, dell’8 ottobre 2015, recante «*Consultazione pubblica sulle specifiche tecniche per la realizzazione di una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale (art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, “Destinazione Italia”, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014)*»;

VISTA la delibera n. 7/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*avvio della banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale (art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014)*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “*Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “*Codice dell’amministrazione digitale*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 82/2005 – così come modificato dall’art. 24-quinquies del d.l. n. 90/2014, c.d. Riforma Madia – prescrive: “*Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e)*”;

VISTE le regole tecniche nazionali ed europee per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità dei *database*: direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva INSPIRE) e Regolamento (UE) n. 1089/2010 sull’interoperabilità dei *set* di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (come emendato da ultimo dal Regolamento n. 1312/2014);

VISTO il documento “*Regions in the European Union - Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2013/EU-28*”, pubblicato da Eurostat il 24 agosto 2015;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 recante “*Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)*”;

VISTO il decreto 10 novembre 2011 recante “*Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 novembre 2011 recante “*Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale*”;

VISTO il documento pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) recante “*Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i database delle reti*”;

di sottoservizi” che definisce le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità dei database delle reti di sottoservizi;

VISTO il progetto europeo “*Mapping of Broadband Services in Europe*” il cui scopo è quello di permettere interrogazioni georeferenziate sulla qualità della connessione ad Internet per le diverse tecnologie implementate in Europa;

VISTE le licenze *Creative Commons* denominate CC BY IT e CC BY-SA IT nella versione 4.0 reperibili all’indirizzo <http://www.creativecommons.it/cc4>;

VISTI gli orientamenti emergenti in termine di classificazione degli *open data* quali, ad es. il modello proposto dal W3C a cura di Tim Berners-Lee e le caratteristiche delle classificazioni c.d. a tre, quattro e cinque stelle;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, “*Destinazione Italia*”, convertito con modifiche dalla legge n. 9 del 2014, prevede che, “*al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet*”, l’Autorità “*costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonché il grado di utilizzo delle stesse*” (di seguito, “*Sistema di mappatura*”);

CONSIDERATO che la “*Strategia italiana per la banda ultralarga*” approvata il 3 marzo 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce all’Autorità compiti in merito alla rilevazione della penetrazione dei servizi di connettività con velocità superiore ai 100 Mbps;

CONSIDERATA l’esigenza di sviluppare le specifiche nel rispetto del principio del c.d. “*once only*”, formulato nell’ambito della Comunicazione della Commissione UE, *Strategia per il mercato unico digitale per l’Europa*, COM(2015), 192 *final*, del 6 maggio 2015;

CONSIDERATO l’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, che prevede in capo al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il compito di mappare le reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale (SINF), prevedendo altresì - entro centoventi giorni dalla sua

costituzione – il confluire di tutte le banche dati contenenti dati sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle detenute dagli enti pubblici;

CONSIDERATO che il Decreto 11 maggio 2016, istitutivo del SINFI, stabilisce, al fine di incentivare gli investimenti infrastrutturali sulla rete a banda ultralarga, in accordo con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga, le regole tecniche per la definizione del contenuto del SINFI, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO, in particolare, che il SINFI è stato istituito in attuazione della Direttiva 2014/61/UE per *“facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso la promozione dell'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove”* (art. 1) allo scopo di abbattere i costi dell'installazione di tali reti;

CONSIDERATO che, secondo le definizioni riportate all'art. 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le infrastrutture fisiche comprendono *“tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”*;

CONSIDERATO che la banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet dell'Autorità integra il SINFI in quanto comprende informazioni sulle componenti attive di rete fissa e mobile ed interopererà con esso consentendo agli utenti la fruizione delle informazioni sul servizio offerto;

CONSIDERATO che la fase pilota di cui alla Delibera n. 7/16/CONS, condotta dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete dell'Autorità (di seguito, la “Direzione incaricata”) si è concretizzata nella realizzazione di un sistema in scala ridotta della mappatura attraverso la quale sono stati identificati e collaudati: formati di scambio, metriche di misurazione, modalità di acquisizione, conferimento ed aggiornamento dei dati, analizzando inoltre le questioni specifiche sui singoli aspetti tecnici;

CONSIDERATO che alle attività della fase pilota di cui alla Delibera n. 7/16/CONS hanno partecipato le società TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., WIND

Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., EOLO S.p.A., Linkem S.p.A., Lepida S.p.A. e BT Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che il progetto pilota, attraverso un progressivo affinamento delle procedure e tecnologie di calcolo, ha consentito: l'identificazione del processo da attivare per la realizzazione della banca dati, l'identificazione dei dati da acquisire, l'elaborazione dei dati da mappare, la costruzione delle mappe di riferimento e lo sviluppo delle tecnologie per la pubblicazione su *web*.

DETERMINA

Articolo 1

(Acquisizione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all'art.1 della Delibera n. 7/16/CONS sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati utili alla costituzione del "Sistema di mappatura".
2. In relazione alla strutturazione del mercato *retail* e *wholesale* e delle caratteristiche tecniche degli strumenti informativi disponibili nel mercato *wholesale*, l'acquisizione dei dati sulle infrastrutture verrà effettuata accedendo, per quanto possibile, ai dati resi disponibili nel mercato *wholesale*. Di conseguenza, sotto il profilo operativo, al fine di minimizzare la replicazione delle richieste di dati e dei costi per l'implementazione delle interfacce informatiche di acquisizione, la Direzione incaricata si interfacerà direttamente con i soggetti che offrono il servizio *wholesale* ai soggetti indicati al comma 1.
3. In osservanza del principio del "*once only*", i dati sulle infrastrutture passive di rete utili alla realizzazione del Sistema di mappatura sono acquisiti direttamente dal SINFI. Nelle more dell'implementazione del SINFI, l'Autorità procederà all'acquisizione diretta dei dati dagli operatori applicando, ove possibile, i formati già previsti dal SINFI.
4. Il sistema di mappatura viene sviluppato secondo le modalità federate. E' previsto l'impiego di tecniche informatiche per supportare l'invio automatico dei dati e/o di strumenti *web* per facilitare l'acquisizione dei dati al fine di realizzare un ragionevole grado di automazione, facilitando l'allineamento della banca dati e minimizzando le operazioni manuali per l'elaborazione dei dati di *input*.
5. Nelle more della disponibilità delle funzionalità di invio e acquisizione automatica di cui ai commi precedenti, i dati sono acquisiti attraverso l'invio periodico di file, rispettando i tracciati di riferimento e i formati indicati nell'Allegato C alla presente determina.

6. L'aggiornamento dei formati informatici di scambio (quali ad es., l'elenco e la nomenclatura dei campi, il *data type*, il formato del file, ecc.) è attuato mediante comunicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Articolo 2

(Riservatezza e sicurezza dei dati)

1. Il sistema di mappatura non prevede lo sviluppo di funzionalità e/o di modalità tecniche per accedere ai dati di input forniti dagli operatori. I dati di input forniti dagli operatori sono elaborati per costruire i dati statistici da inserire nella base dati e pubblicare.
2. I dati di input sono elaborati e pubblicati in forma aggregata: sono pertanto aggregati in mappe (*map layer*), ossia in rappresentazioni cartografiche (*output*), in cui sono resi anonimi i nominativi e i riferimenti degli operatori.
3. I dati di *output* sono resi disponibili in formato di tipo aperto ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, 36 e dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tenendo conto delle regole tecniche nazionali ed europee per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità dei database.
4. I dati di *output* sono rilasciati sotto licenza *Creative Commons CC BY 4.0*: è possibile riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente dati e analisi del sistema di mappatura dell'Autorità, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
5. Il Sistema di mappatura implementa l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali secondo le modalità tecniche individuate nei regolamenti europei e nazionali (le c.d. normative INSPIRE e RNDT). Il sistema di mappatura sarà interoperabile con il SINFI per la gestione dei dati sulle infrastrutture fisiche.
6. Sono adottate le seguenti misure di sicurezza informatica:
 - a. al fine di salvaguardare il dato da attacchi informatici è implementata una separazione tra sistema di elaborazione dei dati di input e sistema *web* di pubblicazione;
 - b. nell'elaborazione dei dati vengono adottate modalità tecniche tese a limitare il rischio di recupero dei dati disaggregati (dati di input). Tali modalità prevedono:
 - i. il calcolo di indicatori statistici descrittivi delle reti di accesso ad Internet riferiti ai sistemi di griglie geografiche redatte secondo le *Technical*

Guidelines D2.8.I.2 del progetto INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) con risoluzione tipica di 100m, 250m e 1 Km;

- ii. il calcolo di indicatori statistici descrittivi delle reti di accesso ad Internet per Comune, Provincia, Regione e, quindi, compatibilmente con i livelli NUTS 3, NUTS 2 e NUTS 1 previsti da Eurostat;
 - iii. il calcolo di indicatori statistici rispetto ai perimetri di riferimento definiti dall'ISTAT quali ad esempio: sezioni censuarie, aree censuarie, aree metropolitane;
 - iv. il calcolo di coperture di sintesi ottenute per giustapposizione delle coperture di *input* fornite dagli operatori.
- c. L'interoperabilità con gli altri sistemi informatici è implementata tenendo conto dei requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

(Mappatura della rete fissa)

1. La georeferenziazione per la mappatura delle reti di accesso fisse è realizzata secondo le seguenti due tecniche di rilevazione:
 - a. acquisizione dei dati sull'infrastruttura di rete che consentano di determinare con sufficiente precisione le aree di territorio potenzialmente servibili (c.d. modalità puntuale);
 - b. acquisizione dei dati relativi al nodo della rete prossimo al punto di consegna all'utente (c.d. modalità approssimata). Questa modalità è introdotta per consentire la mappatura della rete in rame o fibra-rame (tecnologie xDSL e vDSL) nelle more dell'implementazione del sistema NETMAP di cui al comma 11.
2. Nel caso di reti di accesso basate su rame o fibra ottica viene svolta la rilevazione secondo la modalità puntuale (comma 1 lett. a). Nelle reti di accesso basate su rame può essere utilizzato il criterio approssimato (comma 1 lett. b).
3. Nel caso di reti di accesso basate su tecnologia *Fixed Wireless Access* (FWA) la rilevazione è svolta acquisendo le informazioni sul nodo della rete e sull'area da esso servita.
4. La georeferenziazione dei dati di infrastruttura delle reti di cui al comma 1 lett. a) è realizzata acquisendo:
 - a. le coordinate geografiche delle infrastrutture di rete;
 - b. i dati relativi ai punti di consegna presso l'utente attraverso l'indicazione delle coordinate geografiche o mediante l'indicazione dei riferimenti toponomastici dei

punti di consegna. Questa modalità è tipicamente applicata nel caso di utilizzo della terminazione in rame e quando non è disponibile la mappa georeferenziata dell'infrastruttura che consenta di identificare i le aree potenzialmente servibili.

5. Nel caso di utilizzo di coordinate geografiche è raccomandato l'adozione del sistema geodetico di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2011. Al fine di favorire l'integrazione con i sistemi informatici esistenti, è ammesso l'utilizzo di riferimenti alternativi, ma in questo caso deve essere chiaramente indicato il sistema geodetico impiegato.
6. Nel caso di utilizzo di indicazione toponomastiche e numeri civici, è richiesta l'adozione di una notazione degli indirizzi che consenta la traduzione automatica in coordinate geografiche (processo di geocodifica) mediante gli strumenti *software* di maggiore diffusione.
7. Nel caso di utilizzo di toponomastica e numeri civici, l'operatore è tenuto a fornire il supporto necessario per consentire l'elaborazione delle mappe di copertura da parte della Direzione incaricata dell'Autorità.
8. Le modalità operative di georeferenziazione dei punti di consegna presso l'utente, di cui al comma 1 lett. b), sono individuate come segue:
 - a. i dati connessi agli aspetti infrastrutturali e di localizzazione sono redatti secondo la specifica SINFI. Gli operatori supportano la Direzione incaricata dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di selezione delle infrastrutture passive da considerare per consentire una corretta individuazione delle aree servite;
 - b. i dati relativi all'infrastruttura passiva di cui al punto a), acquisiti dal SINFI, sono integrati con i dati sulle componenti attive che comprendono l'indicazione della tecnologia di connettività disponibile e le relative prestazioni in termini di velocità;
 - c. i dati sulle componenti attive sono acquisiti direttamente dagli operatori e si riferiscono ad un raggruppamento di nodi compresi in un'area di riferimento. Le aree di riferimento sono stabilite dalla Direzione dell'Autorità incaricata dell'implementazione operativa della mappatura con il supporto degli operatori. Le aree di riferimento devono consentire una sufficiente risoluzione del dato nel rispetto di cui all'articolo 2 della presente determina;
 - d. in riferimento alla lett. c), nel caso in cui alle aree non corrispondano criteri di uso comune (ad es., confini amministrativi di comuni, perimetri ISTAT, aree di centrale della rete in rame di Telecom Italia, ecc.), i poligoni di riferimento che identificano le aree di aggregazione (utilizzate nella rilevazione e per la costruzione della mappatura) sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità. Il formato

- di riferimento è lo *shapefile* comprensivo del *file* di definizione del sistema di coordinate (*file .prj*). Ciascun poligono è caratterizzato da un identificativo univoco;
- e. nel caso in cui i dati acquisiti risultino insufficienti per assicurare una determinazione sufficientemente accurata dei punti potenzialmente servibili, la Direzione incaricata si riserva la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive sulle componenti attive di rete.
9. Le modalità operative di rilevazione dei dati sulla tecnologia, nel caso di rete di accesso in rame o fibra ottica, prevedono di fornire:
 - a. l'acquisizione dei seguenti dati: denominazione della tecnologia, velocità massima supportata e, nel caso di collegamento in rame, il valore atteso della velocità calcolata sulla base della lunghezza del doppino;
 - b. la rilevazione dei soli elementi "attivi" e non di quelli c.d. "pianificati".
 10. Le modalità operative di rilevazione dei dati sulla tecnologia, nel caso di rete di *Fixed Wireless Access* (FWA), prevedono di fornire:
 - a. quanto previsto nel precedente punto 9;
 - b. la velocità prevista sulla base dei parametri di configurazione, ossia quella attesa in relazione alle configurazioni di progetto e alla banda effettivamente allocata;
 - c. per ciascun nodo di rete, l'indicazione dell'area servita (ossia delle zone in cui è possibile commercializzare il servizio fornendo la connettività richiesta dagli utenti);
 - d. il formato di scambio per l'area servita è lo *shape file* comprensivo di definizione del sistema di coordinate (*file .prj*) con risoluzione 100 metri.
 11. La mappatura della rete in rame di Telecom Italia si realizza utilizzando la metodologia di cui al punto 1 lett. a), acquisendo i dati dal sistema NETMAP (mercato *wholesale*). Nella fase transitoria, per tenere conto dei tempi di adeguamento a NETMAP e degli esiti del procedimento avviato con la Delibera n. 122/16/CONS, viene altresì impiegata la metodologia approssimata di cui al punto 1 lett. b) e pertanto sono acquisite da Telecom Italia le informazioni sull'anagrafica delle centrali e degli armadi, nonché delle coperture xDSL e FTTc.
 12. La rilevazione del "grado di utilizzo" richiede l'acquisizione di dati sulle dotazioni impiantistiche installate atte a calcolare il rapporto tra l'utilizzato (o attivato) e l'installato. Le modalità operative definitive saranno rese disponibili attraverso un'integrazione al presente documento. In via transitoria, si utilizzano i dati rilevati dal Servizio economico-statistico dell'Autorità, opportunamente integrati per disporre

per ciascuna Provincia e per il relativo capoluogo di Provincia il dato delle linee attive distinto per categoria merceologica (residenziale – affari).

13. I dati sono acquisiti attraverso l’invio periodico di *files*, rispettando i tracciati di riferimento e i formati indicati nell’Allegato C alla presente determina.
14. L’aggiornamento dei formati informatici di scambio è attuato mediante comunicazione sul sito *web* dell’Autorità.

Articolo 4

(Mappatura della rete mobile)

1. Per le tecnologie 2.5G, 3G, 4G sono acquisite dagli operatori le coperture calcolate prendendo come riferimento l’intensità di campo necessaria per offrire il servizio in condizioni c.d. *outdoor*. A tal fine:
 - a. per semplificare l’integrazione con i sistemi di *network planning* utilizzati per il calcolo delle coperture, i formati di scambio utilizzano il riferimento ETRS89, UTM 32N;
 - b. la risoluzione è fissata a 250 metri;
 - c. il formato di scambio è lo *shape file* comprensivo di definizione del sistema di coordinate (.prj).
2. I dati sono prodotti dagli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili al pubblico e che hanno assegnate risorse frequenziali.
3. Ove necessario, la Direzione incaricata dell’Autorità si riserva la possibilità di acquisire a campione i dati relativi ai nodi terminali della rete (stazioni radio).
4. La Direzione incaricata si riserva inoltre la possibilità di chiedere dati integrativi o simulazioni di copertura determinate, utilizzando impostazioni di calcolo differenti da quelle sopra indicate, dopo aver consultato gli operatori mobili.
5. Al fine di tenere conto del tempo necessario per l’elaborazione della mappa nazionale di copertura da parte degli operatori (procedura di calcolo messa in campo successivamente rispetto alla data di attivazione dell’impianto) la richiesta di dati fa riferimento al servizio offerto tre mesi prima rispetto alla data della richiesta.
6. Le specifiche per l’implementazione del “*grado di utilizzo*” saranno rese disponibili attraverso un’integrazione alla presente determina.

7. Le specifiche relative alla tecnologia 5G saranno predisposte quando tale tecnologia sarà operativa.

Articolo 5

(Periodicità di aggiornamento dei dati)

1. I dati di cui agli articoli precedenti vengono acquisiti con la seguente periodicità:
 - a. tecnologia fissa xDSL – frequenza semestrale;
 - b. tecnologia fissa FTTC, FTTH/FTTB – frequenza trimestrale;
 - c. tecnologia fisso-mobile FWA – frequenza trimestrale;
 - d. tecnologia radiomobile 2.5G e 3G – frequenza annuale;
 - e. tecnologia radiomobile 4G – frequenza semestrale.
2. L'operatore che introduce significative variazioni sulla propria rete nel periodo ricompreso tra le rilevazioni pianificate è tenuto ad aggiornare tempestivamente la Direzione incaricata dell'Autorità al fine di consentire l'allineamento della banca dati.
3. La programmazione iniziale delle rilevazioni e le scadenze per l'invio dei dati sono riportati nell'Allegato B alla presente determina.
4. L'aggiornamento della programmazione e delle scadenze è attuato mediante comunicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Articolo 6

(Avvio delle attività e acquisizione dei dati)

1. I dati sono comunicati alla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete dell'Autorità, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it. Nel caso di trasmissione di *files*, gli operatori possono richiedere l'utilizzo di tecniche di *encryption* con l'invio della *password* su canale di comunicazione distinto da quello utilizzato per l'invio dei *files*.
2. Modalità alternative di trasmissione (come, ad es., l'acquisizione mediante *download*) possono essere eventualmente utilizzate previo accordo con la Direzione incaricata della realizzazione operativa.
3. Come indicato nell'art. 1, a regime i dati potranno essere acquisiti, utilizzando tecniche informatiche per supportare l'invio automatico dei dati e/o strumenti *web* per l'acquisizione.

4. Il riferimento per la procedura di raccolta dati e lo sviluppo delle relative tecnologie è l'ing. Aldo Enrico Milan, funzionario della Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente determina e le specifiche tecniche allegate possono essere aggiornate anche al fine di garantire la completezza e lo sviluppo del Sistema di mappatura e del progetto europeo "*Mapping of Broadband Services in Europe*".
2. E' avviato il tavolo tecnico per la finalizzazione delle specifiche tecniche e per l'implementazione degli aggiornamenti richiesti ai fini dello sviluppo del Sistema di mappatura e del progetto europeo "*Mapping of Broadband Services in Europe*".
3. Il coordinamento del tavolo tecnico è affidato all'ing. Aldo Enrico Milan, al quale è altresì attribuita la responsabilità del coordinamento e del controllo tecnico dell'implementazione del sistema di mappatura.
4. Il mancato invio dei dati da parte degli operatori nei termini e nelle modalità prescritte verrà sanzionato ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

La presente Determina, comprensiva degli Allegati A, B, C che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2016

IL DIRETTORE
Camilla Sebastiani